



COMUNE DI PRAMOLLO

Città metropolitana di Torino

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 36/2020

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19.08.2016 N. 175 E S.M.I..

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di dicembre alle ore 20.30, nella sala delle adunanze consiliari, per determinazione del Sindaco ai sensi del D. Lgs. 267/00, con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito in videoconferenza in sessione ORDINARIA di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

| COGNOME E NOME | CARICA | PRESENTE |
|--------------------|------------------|----------|
| COSTANTIN Renzo | SINDACO | Sì |
| LONG Romina | VICE SINDACO | Sì |
| MENUSAN Andrea | CONSIGLIERE | Sì |
| BOUCHARD Valentino | CONSIGLIERE | Sì |
| BLANC Daniela | CONSIGLIERE | Sì |
| LONG Matteo | CONSIGLIERE | Sì |
| SAPPE' Diego | CONSIGLIERE | Sì |
| TRAVERS Luisella | CONSIGLIERE | Sì |
| GENNERO Valentina | CONSIGLIERE | Sì |
| SAPPE' Michael | CONSIGLIERE | Sì |
| BERTALOT Ivano | CONSIGLIERE | Sì |
| | Totale Presenti: | 11 |
| | Totale Assenti: | 0 |

Assume la presidenza il Sindaco COSTANTIN Renzo.

Partecipa alla seduta in videoconferenza il Segretario Comunale MAGLIONE Tiziana.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19.08.2016 N. 175 E S.M.I..

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100, in attuazione dell'art. 18 della legge 07.08.2015, n. 124, è stato emanato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (nel prosieguo TUSP);

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 4 del predetto TUSP:

- le "Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza, in tali società" (comma 1);
- le Amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni dirette o indirette in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività (comma 2):
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- le Amministrazioni pubbliche possono, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, detenere partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle stesse tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (comma 3);
- le Amministrazioni pubbliche possono altresì mantenere partecipazioni nelle società aventi ad oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (comma 7);

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. 13.08.2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14.09.2011, n. 148 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Pramollo e dato atto che l'affidamento dei

- servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del TUSP che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, del TUSP, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

RICHIAMATE le norme dell'ordinamento che disciplinano le funzioni ed i compiti dei comuni, l'organizzazione e le forme di gestione dell'attività dell'ente e dei servizi pubblici/di interesse generale ed in particolare:

- l'art. 13 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. che attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze e tramite forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia;
- l'art. 112 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. che prevede che gli enti locali, *nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali*”;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27/09/2017 con la quale è stata effettuata la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Pramollo alla data del 23 settembre 2016 e approvato il “Piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni - Art. 24 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 18/12/2018 con la quale è stata approvata la ricognizione al 31/12/2017 delle società in cui il Comune di Pramollo detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/08/2016, n. 175 e s.m.i. e analiticamente dettagliata nel Piano di revisione periodica delle partecipate 2018;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 17.12.2019 recante “Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 19.08.2016, n. 175 e s.m.i.” con la quale è stata approvata la ricognizione al 31/12/2018 delle società in cui il Comune di Pramollo detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/08/2016, n. 175 e s.m.i. e analiticamente dettagliata nel Piano di revisione periodica delle partecipate 2019;

CONSIDERATO che l'art. 20, comma 1, del TUSP prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

ATTESO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.08.2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente;

EVIDENZIATO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, TUSP – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, TUSP,
- ricadono in una delle ipotesi sotto elencate previste dall'art. 20, comma 2, TUSP ovvero:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, TUSP, sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro (art. 26, comma 12-quinquies, TUSP);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 2, del TUSP le disposizioni del medesimo devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSTATATO che dalla revisione ordinaria annuale delle società partecipate, effettuata alla data del 31/12/2018 e approvata con la richiamata deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 17.12.2019, sono emerse le seguenti azioni di razionalizzazione:

- GAS PIU' DISTRIBUZIONE s.r.l. in liquidazione (indiretta) da concludersi entro il 30/06/2020;

VISTA la “Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni” relativa esclusivamente alla rilevazione delle partecipazioni dirette, e pertanto, il Comune di Pramollo risulta esonerato dalla compilazione di tale documento non avendo rilevato società a partecipazione diretta soggette a razionalizzazione;

ATTESO che, ai sensi delle linee guida pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle finanze (MEF) sul sito istituzionale in data 23/11/2018, così come integrate e corrette dagli indirizzi emanati dal medesimo Ministero in data 22/11/2019 e confermate, ancora, dal medesimo Ministero con messaggio pubblicato sul sito in data 26/11/2020, risultano oggetto di ricognizione

le partecipazioni dirette in società e le partecipazioni indirette in società a parziale o totale capitale pubblico detenute dall'Ente per il tramite delle società partecipate direttamente – nel caso del Comune di Pramollo le partecipazioni dirette nel gruppo ACEA e nel gruppo SMAT e le partecipazioni indirette dell'Ente per il tramite dei medesimi predetti gruppi societari e società;

PRESO ATTO che non risultano oggetto di ricognizione gli organismi partecipati direttamente dall'Ente diversi dalle società (es. consorzi, fondazioni ecc.), nonché le società o gli enti partecipati indirettamente per il tramite dei predetti organismi a partecipazione diretta;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

DATO ATTO che ai sensi del citato art. 20 del TUSP occorre effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, dirette o indirette, detenute dall'Ente predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

RAVVISATO che il Comune di Pramollo ha ricevuto dal gruppo ACEA i dati necessari al presente adempimento con nota datata 27/11/2020 ns. prot. n. 3359 del 27/11/2020, mentre i medesimi dati non risultano pervenuti dal gruppo SMAT con riferimento sia alle società stessa che alle società indirette partecipate dall'Ente per il tramite delle medesime;

PRESO ATTO che la società SMAT S.p.A., con nota in data 17.11.2020 ns. prot. 3261 in data 17.11.2020 e con riferimento all'oggetto, ha, testualmente, comunicato "Con riferimento alla revisione delle partecipazioni pubbliche anno 2020 - ex art. 20 D.Lgs. 175/2016 si conferma, come già comunicato con ns. prot. 4402 del 13.12.2019, che SMAT S.p.A.: - ha adottato entro la data del 30 giugno 2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati; - ha concluso il procedimento di quotazione/collocamento in data 13/04/2017. La società è pertanto esclusa, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D.Lgs. 175/2016, dall'applicazione del decreto in oggetto", nulla comunicando, altresì, relativamente alle società dalla stessa partecipate, che risultano partecipazioni indirette del Comune di Pramollo;

CONSTATATO che si rende obbligatorio provvedere all'adempimento di revisione ed eventuale conseguente razionalizzazione periodica annuale entro il 31/12/2020 e che, ai sensi delle norme in precedenza richiamate, risultano oggetto di analisi, in questa sede, tutte le società a partecipazione diretta e indiretta del Comune di Pramollo, con riferimento ai gruppi societari ACEA e SMAT;

PRESO ATTO che le partecipazioni indirette, a capitale interamente o parzialmente pubblico, per il tramite della SMAT, nonché la partecipazione diretta in SMAT S.p.A., che risulterebbero soggette, ai sensi delle linee guida e degli indirizzi del MEF, alla ricognizione e di cui, tuttavia, non risultano pervenuti i dati necessari alla medesima da parte del gruppo SMAT, saranno oggetto, nel momento in cui in dati risulteranno trasmessi al Comune di Pramollo, di apposita nuova ricognizione al fine, se del caso, dei conseguenti atti di razionalizzazione o mantenimento;

RITENUTO opportuno, tuttavia, procedere, comunque, alla ricognizione delle predette società del gruppo SMAT, benché il medesimo non abbia provveduto alle debite comunicazioni propedeutiche all'adempimento in essere con il presente provvedimento, prendendo a riferimento i dati disponibili nei bilanci societari pubblicati sui siti istituzionali della predetta società e dalle risultanze del Gruppo Amministrazione Pubblica e del conseguente perimetro di consolidamento

utilizzato per la redazione del bilancio consolidato (dando atto che alcuni dati non possono essere inseriti nelle schede di rilevazione delle società di cui trattasi in quanto solo le stesse ne risultano in possesso);

CONSTATATO, altresì, che gli indirizzi emanati dal MEF in data 22/11/2019, così come confermati dallo stesso Ministero con apposito comunicato pubblicato sul sito istituzionale in data 26/11/2020, prevedono la revisione ordinaria per tutte le società a partecipazione diretta e indiretta in house providing e/o a controllo analogo, ancorché congiunto, non prevedendo più alcuna esclusione per le società che hanno emesso strumenti finanziari, diversi dalle azioni, sui mercati regolamentati, di cui all'art. 26, comma 5, del TUSP, e così come dichiarato, ai fini dell'esclusione dalle attività di revisione, dalla SMAT S.p.A.;

VISTO il Piano di revisione periodica delle partecipate 2020 (dati relativi all'anno 2019) allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

VISTA l'allegata "Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni" relativa alle operazioni attuate nel corso dell'anno 2019, con riferimento alle società di cui al Piano di revisione periodica delle partecipate 2019 (dati relativi all'anno 2018), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 17.12.2019;

DATO ATTO che il revisore dei conti dell'Ente con verbale n. 25 in data 24/12/2020, registrato al protocollo dell'Ente al n. 3667 del 28/12/2020, ha espresso parere favorevole in ordine all'approvazione del piano di revisione ordinaria delle partecipazioni – Art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.;

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi per appello nominale dai consiglieri presenti e votanti, come accertato e proclamato dal Segretario Comunale:

DELIBERA

-di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante del presente deliberato

- **DI APPROVARE** la ricognizione al 31/12/2019 delle società in cui il Comune di Pramollo detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/08/2016, n. 175 e s.m.i. e analiticamente dettagliata nel Piano di revisione periodica delle partecipate 2020 (dati relativi all'anno 2019), allegato alla presente deliberazione;
- **DI PRENDERE ATTO** che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione.
- **DI DARE ATTO** che, ai sensi di quanto disposto dall'allegato alla presente deliberazione, risultano da mantenere le partecipazioni dirette nelle seguenti società:
 - a) ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.;
 - b) ACEA Pinerolese Energia s.r.l.;
 - c) ACEA Servizi Strumentali Territoriali s.r.l.;
 - d) SMAT S.p.A..

- **DI DARE ATTO**, altresì, che, ai sensi di quanto disposto dall'allegato alla presente deliberazione, nonché dai riscontri, parziali, e dalle informazioni pervenuti dalle società partecipate direttamente, non emergono particolari interventi di razionalizzazione da avviare e risultano pertanto da mantenere le partecipazioni indirette nelle seguenti società, fatte salve eventuali comunicazioni che perverranno in data successiva all'adozione del presente atto e inerenti le società partecipate in via indiretta da questo Ente per le quali non risultano pervenute le debite comunicazioni come in precedenza esposto:
 - a) Distribuzione Gas Naturale s.r.l. per il tramite di Acea Pinerolese Industriale S.p.A.,
 - b) Amiat V S.p.A. per il tramite di Acea Pinerolese Industriale S.p.A.,
 - c) E-GAS s.r.l. per il tramite di Acea Pinerolese Energia S.r.l. e di Acea Servizi Strumentali Territoriali S.r.l.,
 - d) RISORSE IDRICHE S.p.A. per il tramite di SMAT S.p.A.,
 - e) AIDA AMBIENTE S.r.l. per il tramite di SMAT S.p.A.,
 - f) SOCIETA' ACQUE POTABILI S.p.A. per il tramite di SMAT S.p.A.,
 - g) SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E VERCELLESE S.p.A. per il tramite di SMAT S.p.A.,
 - h) NORD OVEST SERVIZI S.p.A. per il tramite di SMAT S.p.A.,
 - i) MONDO ACQUA S.p.A. per il tramite di SMAT S.p.A.,
 - j) PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO PER L'AMBIENTE ENVIRONMENT PARK TORINO S.p.A. per il tramite di SMAT S.p.A.,

- **DI DARE ATTO**, altresì, che con riferimento alla data di rilevazione posta al 31/12/2019:
 - per la società GASPIÙ Distribuzione s.r.l., partecipata indiretta di secondo livello di questo Comune per il tramite di D.GN. SRL a sua volta partecipata indiretta del Comune di Pramollo per il tramite di Acea Pinerolese Industriale S.p.a., sono in corso le procedure di liquidazione;
 - per la società Galatea s.c.a.r.l., partecipata indiretta di questo Comune per il tramite di SMAT S.p.A., è in corso la procedura di dismissione;
 - la società Acque Potabili Siciliane S.p.A., partecipata indiretta di questo Comune per il tramite di SMAT S.p.A., risulta sottoposta a procedura fallimentare in liquidazione;
 - relativamente alle altre società partecipate indirettamente per il tramite di SMAT S.p.A., il Comune si riserva di valutare le indicazioni che perverranno, eventualmente, dalle stesse in merito alla loro funzionalità al perseguimento delle finalità istituzionali, nonché di verificare il mantenimento di tale condizione;

- **DI DARE ATTO** che gli allegati alla presente deliberazione sono stati redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”, pubblicate sul sito istituzionale del MEF in data 23/11/2018, così come integrate e corrette dal medesimo Ministero con gli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche”, pubblicati in data 22/11/2019 e come confermate con apposito comunicato sul sito del MEF in data 26/11/2020, relativi alle partecipazioni dirette e indirette detenute nei gruppi societari ACEA e SMAT, utilizzando gli schemi approvati dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie con la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21/12/2018;

- **DI DISPORRE** che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia

comunicato ai sensi dell'art. 17 del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.08.2014, n. 114 e con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s. m. i., al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Corte dei Conti;

- **DI APPROVARE** la “Relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni” relativa alle operazioni attuate nel corso dell’anno 2019, con riferimento alle società di cui al Piano di revisione periodica delle partecipate 2019 (dati relativi all’anno 2018), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 17.12.2019, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
- **DI DARE ATTO** che la revisione della partecipazione diretta nella Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT S.p.A.), ancorché non vi sia stata la trasmissione dei necessari dati da parte della stessa a seguito della comunicazione della società medesima in premessa richiamata, è stata, comunque, attuata con il reperimento dei dati dai bilanci pubblicati sul sito istituzionale della SMAT, al fine di un più puntuale quadro delle partecipazioni del Comune di Pramollo.
- **DI PRENDERE ATTO** della mancata trasmissione, da parte della SMAT S.p.A., dei necessari dati per l’espletamento della ricognizione delle società partecipate indirettamente dal Comune di Pramollo per il tramite della medesima, richiamando, a tal proposito, le motivazioni in premessa addotte e le specifiche schede al presente dispositivo allegate.
- **DI RISERVARSI** di modificare, con successivo atto, il presente provvedimento a seguito della eventuale comunicazione dei dati mancanti, così come ai precedenti punti indicato, con conseguente trasmissione degli stessi al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Corte dei Conti ad integrazione e modifica del precedente adempimento.
- **DI DARE ATTO** che nelle allegate schede la parte relativa alle indicazioni circa il mantenimento delle società partecipate direttamente o indirettamente è stata compiutamente compilata relativamente agli organismi per i quali sono pervenuti all’Ente le indicazioni da parte degli stessi, mentre per alcune delle stesse, nello specifico le partecipazioni indirette per il tramite della SMAT, è stata indicata l’impossibilità a dichiarare il mantenimento o la razionalizzazione a causa della mancata comunicazione dei dati da parte della suddetta società.
- **DI PRENDERE ATTO**, altresì, che non risultano oggetto della ricognizione gli organismi giuridici partecipati direttamente e non aventi forma societaria, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i consorzi e le fondazioni, nonché le partecipazioni indirette detenute dall’Ente per il tramite dei predetti organismi, siano esse in società o in organismi diversi;
- **DI INCARICARE** i competenti uffici di effettuare le comunicazioni obbligatorie del presente provvedimento secondo quanto previsto all’art. 20 del D. Lgs. 175/16 e di inviare lo stesso a tutte le società partecipate dal Comune.
- **DI DICHIARARE** all’unanimità, con separata votazione espressa per appello nominale, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
COSTANTIN Renzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
MAGLIONE Tiziana
